

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 01506/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1506 del 2021, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Il Ruscello Soc. Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Scimeca, con domicilio digitale come  
da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e  
del Lavoro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso  
dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio  
Villareale, 6;

***nei confronti***

Voglia di Crescere S.r.l., Tecno Service Soc. Coop., Tecnaservice S.r.l., Talent  
Solutions S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non  
costituiti in giudizio;

Associazione Unione, Suprema Società Cooperativa A.R.L., in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Rocco Mauro Todero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

A) quanto al ricorso introduttivo:

- del DDG n. 1714 del 03/06/2021 contenente l'elenco dei soggetti non ammessi al finanziamento con il quale l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale non ha ammesso la Soc. Coop Il Ruscello al finanziamento poiché le sedi di svolgimento delle attività formative indicate non erano conformi alle sedi inserite nell'elenco degli Organismi accreditati dalla Regione all'erogazione dei servizi formativi in conformità a quanto previsto dal DPR n. 25 del 01/10/2015, non notificato, pubblicato il 03/06/2021;
- del DDG n. 1709 del 03/06/2021 con la quale l'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative ha pubblicato l'elenco delle istanze e dei soggetti attuatori ammessi al finanziamento, non notificato, pubblicato il 03/06/2021;
- della Nota Prot. n. 34536 del 29/06/2021 con la quale l'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative ha valutato non ammissibili al finanziamento le schede presentate della Soc. Coop Il Ruscello, notificata il 30/06/2021;
- ove occorra di ogni altro atto presupposto, inerente e/o consequenziale, ancorché non notificato né conosciuto;

**E PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO**

derivante dai provvedimenti impugnati;

B) quanto ai motivi aggiunti presentati il 23/9/2021:

- del D.D.G. n. 3175 del 03/09/2021 pubblicato il 06/09/2021, non notificato, con la quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative ha approvato l'elenco definitivo dei percorsi formativi e dei relativi soggetti attuatori ammessi al finanziamento a valere sull'Avviso pubblico n. 2/2020 Misura 2-A - “Formazione mirata all'inserimento lavorativo” - PON Iniziativa Occupazione Giovani - Regione Siciliana – Fase 2;
- del D.D.G. n. 3180 del 03/09/2020 pubblicato il 06/09/2021, non notificato, con la quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative ha approvato l'elenco definitivo dei percorsi formativi e dei relativi soggetti attuatori esclusi per l'inammissibilità al finanziamento a valere sull'Avviso pubblico n. 2/2020 Misura 2-A - “Formazione mirata all'inserimento lavorativo” - PON Iniziativa Occupazione Giovani - Regione Siciliana – Fase 2;
- della Nota Prot. n. 32926 del 06/09/2021, non notificata, con la quale l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative ha comunicato che sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, sono stati pubblicati i Decreti relativi all'approvazione definitiva dei Soggetti Attuatori ammessi e non ammessi al finanziamento per le singole Misure di previste negli Avvisi 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020 e 5/2020;
- ove occorra di ogni altro atto presupposto, inerente e/o consequenziale, ancorché non notificato né conosciuto;

E PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO

derivante dai provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato

Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, dell'Associazione Unione e della società Suprema Società Cooperativa A.R.L.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista l'ordinanza n. 2786/2021;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Viste le note di udienza di parte ricorrente del 21/10/2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 il dott. Roberto Valenti, come specificato nel verbale;

Premesso che con il ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione degli effetti, i provvedimenti in epigrafe indicati relativi alla mancata ammissione delle domande di finanziamento dei corsi a valere sul bando pubblico n. 2/2020 , Misura 2-A *“Formazione mirata all’inserimento lavorativo”* del PAR Garanzia Giovani II fase, pubblicato in GURS il 24/12/2020 dall'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, motivati dall'Amministrazione in ragione dell'indicazione delle sedi inserite nei relativi progetti, non conformi a quelle previste nell'elenco degli organismi accreditati dalla Regione all'erogazione dei servizi formativi;

Considerato che parte ricorrente lamenta la violazione di legge e l'eccesso di potere atteso che in specie trattasi di mero errore materiale nella indicazione del solo numero civico della (corretta) via in cui è ubicata la sede (id est: *“Via Sarno n. 6, 92019 Sciacca”* in luogo del corretto indirizzo di *“Via Sarno n. 4, 92019 Sciacca”*); Considerato che ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, la censura presenta allo stato di *fumus boni iuris*;

Ritenuto che il ricorso è stato intimato soltanto nei confronti di alcuni

controinteressati per cui occorre integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri soggetti ammessi al finanziamento tenuto conto che, ai sensi dell'art. 7 comma 5 del Bando, la procedura prevedeva –per quanto qui rileva- la pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi e, nel caso in cui il numero dei progetti da finanziare fosse risultato superiore alle somme disponibili, un meccanismo di riduzione percentuale dei finanziamenti erogabili con incidenza, quindi, sul numero dei progetti formativi finanziabili per ogni soggetto partecipante;

Ritenuto, perciò, che parte ricorrente va onerata di integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, “compresi quelli per via telematica o fax”), mediante la pubblicazione, per la durata di trenta (30) giorni, sui siti web istituzionali dell'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, di un apposito avviso contenente:

- a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;
- b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nell'elenco provvisorio e di quello definitivo dei soggetti ammessi per la procedura di che trattasi;
- c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Considerato che per l'espletamento del predetto incombenza è assegnato il termine perentorio di giorni quindici (15), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza e il successivo termine perentorio di dieci (10) giorni, decorrenti dalla pubblicazione, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti (attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di trenta giorni);

Ritenuto di richiamare l'attenzione di parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il ricorso è dichiarato improcedibile;

Considerato che nelle more dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 27, comma 2 c.p.a., *“il giudice può pronunciare provvedimenti cautelari interinali”*;

Ritenuto, a tal fine, sotto il profilo del danno, di dover disporre interinalmente –con onere a carico dell'Amministrazione e fino alla definitiva pronuncia sulla domanda cautelare- l'accantonamento delle somme eventualmente spettanti al finanziamento dei progetti formativi presentati dalla società ricorrente, al netto dell'applicazione (ove necessario) del meccanismo di decurtazione previsto dal mentovato art. 7 comma 5 del Bando;

Ritenuto di dover quindi fissare per l'ulteriore prosecuzione la Camera di Consiglio del 21/12/2021, nella cui sede verranno altresì regolamentate le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza):

- a) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione;
- b) interinalmente, dispone l'accantonamento delle somme nei sensi di cui in motivazione;
- c) fissa per l'ulteriore trattazione della domanda cautelare la Camera di Consiglio del 21 dicembre 2021, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Roberto Valenti**

**IL PRESIDENTE**

**Maria Cristina Quiligotti**

**IL SEGRETARIO**